7505/17 4509/18



REPUBBLICA ITALIANA UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Antonio BORDIN ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 7505 del Reg. Gen. dell'anno 2017 e promossa con ricorso depositato il 27 dicembre 2017

da: in proprio

Opponente -

contro: UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI, con

- Opposto -

Oggetto: Opposizione ex art. 22 legge 689/81.

Conclusioni per l'opponente:

Come da ricorso.

Conclusioni per l'opposto:

Come in comparsa di costituzione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 27 dicembre 2017, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso n. 3 (tre) verbali di contestazione elevati nei suoi confronti dall'Unione dei Comuni Pratiarcati, tutti aventi ad oggetto violazioni dell'art. 142 C.d.S, accertate mediante la medesima apparecchiatura di rilevazione denominata "Velocar" Red & Speed EVO, installata sul-

4



la tangenziale di Padova, nel territorio del Comune di Albignasego, lungo la S.R. "Altichiero", al Km 9+024 lato destro, in direzione Padova Ovest.

Con il proprio ricorso la parte opponente richiedeva l'annullamento dei verbali opposti affermando sostanzialmente la propria buona fede e l'assenza di adeguata segnalazione sia del mutato limite di velocità sia dell'apparecchiatura di rilevazione.

Si costituiva parte resistente, eccependo la legittimità degli accertamenti effettuati e chiedendo il rigetto del proposto ricorso.

La causa veniva decisa come da dispositivo di cui veniva data immediata lettura alle parti in udienza in data 3 aprile 2018.

Veniamo quindi all'esame delle circostanze fattuali degli accertamenti.

Il tratto stradale interessato nel quale sono stati effettuati gli accertamenti è parte della tangenziale di Padova, e precisamente parte della S.R. 47 "Altichiero"; l'apparecchiatura di rilevazione è collocata al KM 9 + 024, sul lato destro, con direzione di marcia Padova Ovest nel territorio del Comune di Albignasego. La sede stradale presenta una doppia carreggiata suddivisa da doppio guardrail in due carreggiate singole a senso unico di marcia, con due corsie di marcia e corsia d'emergenza ciascuna.

L'apparecchiatura utilizzata è il dispositivo di controllo automatico fisso denominato Velocar Red & Speed EVO R, regolarmente munito di omologazione Ministeriale Prot. 4708 del 01/08/2016.





Nel mese di maggio 2017, la società proprietaria della strada S.R. 47 "Altichiero", su richiesta del Comune di Albignasego, riduceva il limite di velocità del tratto stradale in esame da 90 a 70 km/h.

Va preliminarmente chiarito come questo Giudice non intenda in ogni caso sindacare la legittimità del provvedimento che ha abbassato il limite di velocità, trattandosi di decisione che rientra nella discrezionalità tecnica amministrativa della Pubblica Amministrazione e come tale non sindacabile nel merito dal Giudice dell'opposizione.

L'apparecchiatura di rilevazione, collocata nel mese di agosto 2017, entrava in funzione immediatamente dopo il periodo feriale, il 1 settembre 2017. Al riguardo, appare significativo che la P.A. abbia avvertito la necessità di collocare l'apparecchiatura di rilevazione in questione solo dopo l'abbassamento del limite di velocità; tale circostanza verrà valorizzata *infra*.

Al fine della corretta valutazione dell'opposizione, ed in particolare del rilievo afferente la possibile sussistenza di un errore incolpevole del trasgressore, nonché al fine dell'accertamento della legittimità degli accertamenti si procede alla valutazione dello stato dei luoghi e della segnaletica.

L'apparecchiatura di rilevazione risulta essere posizionata fuori dalla sede stradale, su un palo perpendicolare al terreno, in corrispondenza dell'intersezione fra la S.R. 47 e la bretella di immissione dalla destra proveniente da Strada Battaglia.

La rilevazione viene effettuata con riferimento al tratto antistante il luogo di posizionamento dell'apparecchiatura, circa una cinquantina di metri



avanti detto punto, come da specifiche tecniche dell'apparecchio, e quindi dopo la confluenza dell'immissione proveniente da Strada Battaglia.

In definitiva, quindi, la postazione di rilevazione è collocata in corrispondenza dell'intersezione indicata, mentre il punto di accertamento è ubicato subito dopo la confluenza della bretella nella S.R. 47.

Risultano provate documentalmente le condizioni di legittimità dell'accertamento per quanto attiene l'apparecchiatura di rilevazione – omologazione, verifica di taratura e di funzionalità – nonché quelle dei singoli accertamenti sotto il profilo della prova (dalle pose fotografiche).


Eccepisce parte ricorrente la propria buona fede, affermando sostanzialmente che la violazione sarebbe stata determinata da errore scusabile determinato dalla "assenza di un'adeguata segnalazione messa in un secondo tempo dopo che ormai le multe erano arrivate".

Va quindi valutata la segnaletica presente in loco, ed in primis la sua corrispondenza alle prescrizioni di legge..

Mentre per quanto attiene al flusso di traffico di provenienza da Albignasego è stata comprovata la presenza di segnaletica di preavviso della postazione di rilevazione, va rilevato come parte resistente non abbia dimostrato l'esistenza di alcun segnale di preavviso indicante la presenza di strumentazioni fisse di rilievo della velocità in corrispondenza del flusso di traffico proveniente dal raccordo d'immissione della bretella da Strada Battaglia.

Parimenti, sempre per la provenienza dal raccordo d'immissione, non è stata dimostrata l'esistenza di alcuna segnaletica che indichi che il limite





di velocità è fissato in 70 km/h anziché 90, come da limite generale di categoria.

Si è già detto come il rilevamento della velocità avvenga oltre l'intersezione fra la tangenziale di Padova S.R. 47 e l'immissione dalla bretella proveniente da Strada Battaglia: pertanto, l'assenza di prova di idonea segnaletica (di preavviso e di limite) in corrispondenza della suddetta bretella determina l'illegittimità degli accertamenti, nell'assenza di prova certa sulla provenienza del veicolo.

Infatti, nell'ipotesi in cui il veicolo provenisse dalla bretella, non vi sarebbe prova di idonea segnaletica di preavviso e di limite, entrambe richieste per la legittimità delle rilevazioni; l'assenza di specifica segnaletica di limite, inoltre, induce a ritenere come applicabile per l'utente stradale che si immette nella SS 47 "Altichiero" con direzione Padova ovest proveniente da strada Battaglia il limite di categoria di 90 km/h e non quello inferiore di 70 stabilito per il tratto in questione ad agosto 2017.

Va inoltre rilevato come la segnaletica apposta in loco non soddisfi nemmeno le condizioni di legittimità poste dall'art. 104 del Regolamento del Codice della Strada, norma che al 2 comma sancisce che la segnaletica di divieto e di obbligo debba essere ripetuta dopo ogni intersezione stradale. L'art 104 del Regolamento del Codice della Strada infatti testualmente recita: "Articolo 104 Disposizioni generali sui segnali di prescrizione....

2. Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale".

Al riguardo, non sussiste dubbio alcuno sul fatto che la confluenza fra la bretella di immissione da strada Battaglia e la Tangenziale di Padova SR 47 costituisca un'intersezione stradale: in tal senso depone il chiaro tenore dell'art. 3 comma 1° del Codice della Strada, che individua le "aree di intersezione" come la "parte dell'intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico". Ed invero nel punto in questione si intersecano appunto i distinti flussi di traffico transitanti sulla Tangenziale e quelli provenienti da Strada Battaglia.

Ciò posto, va rilevato come parte resistente non abbia allegato prova alcuna della ripetizione della segnaletica dopo l'intersezione, così come prescritto dall'art. 104 del reg. del c.d.s..

E' ben vero che, come sancito dalla Suprema Corte, la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione non assume rilievo per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada (Cass. n. 7949/2017); purtuttavia tale principio non risulta applicabile nel caso di specie, posto che, come già osservato, non v'è prova dell'effettiva provenienza del veicolo, di talchè ben potrebbe lo stesso essersi immesso dalla bretella, essendo pertanto indispensabile in tal caso per la legittimità dell'accertamento la ripetizione del segnale.

Pertanto anche sotto tale profilo non sussiste prova della legittimità degli accertamenti effettuati.

Ad avviso dello scrivente, v'è un'ulteriore condizione di legittimità che necessita d'essere valorizzata.

E' ormai principio acquisito nel diritto amministrativo che la Pubblica Amministrazione debba osservare il canone di condotta posto dall'art. 97 della Costituzione, che sancisce il principio del buon andamento dell'attività amministrativa (principio costituzionale "cardine della vita amministrativa e quindi condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale", in tal senso Corte. cost. n. 123/1968); ciò implica che il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione deve essere necessariamente improntato ad un dovere reciproco di lealtà e che l'amministrazione, anche quando agisce legittimamente nel rispetto delle proprie facoltà e dei poteri che le sono riconosciuti, è sempre obbligata a rispettare regole di condotta che tengano conto anche degli interessi dei cittadini amministrati, esercitando dette facoltà e poteri in modo da evitare ingiustificati aggravi a carico dei cittadini,

Tali principi generali, calati nella fattispecie concreta della disciplina della circolazione stradale, impongono alla P.A. di evitare quelle condotte che, pur formalmente legittime ed apparentemente ispirate dalla necessità di assicurare l'applicazione della disciplina della circolazione, siano in realtà attuate con modalità tali da divenire strumentalmente finalizzate a ben altri scopi, diversi da quelli istituzionalmente attribuiti alla P.A., risultando inoltre gravatorie per il cittadino, e ciò senza che tale aggravio sia giustificato dai fini generali che l'attività sia finalizzata a perseguire. Un siffatto comportamento risulta valorizzabile quale vero e proprio vizio dell'attività amministrativa, rientrante nell'ampia categoria delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere.

Di tali principi va fatta applicazione con riferimento alla fattispecie concreta.

Come si è detto, abbassare il limite di velocità rientrava legittimamente nelle facoltà della P.A., sotto il profilo della discrezionalità tecnica che le viene riconosciuta.

Anche in presenza di esercizio legittimo del potere discrezionale della P.A., va valutato se siano stati rispettati i canoni di lealtà e correttezza da parte della P.A. di cui abbiamo discorso *supra* e, in definitiva quindi, lo stesso principio cardine del buon andamento dell'attività amministrativa.

Invero, qualora la P.A. decida di procedere ad abbassare significativamente il limite di velocità in una strada ad elevato traffico, utilizzata dagli utenti per i loro spostamenti abituali, e decida altresì di collocare quelle apparecchiature destinate a rilevare e sanzionare la violazione del nuovo limite, deve attuare tale condotte nel rispetto delle suddette regole e principi di lealtà correttezza e buon andamento.

Nel caso di specie, non v'è prova che tali regole siano state effettivamente rispettate.

E' ben vero che l'osservanza della segnaletica stradale è sempre obbligatoria per l'utente ai sensi dell'art. 38 comma 2 del c.d.s., e che non può certo qualificarsi come errore scusabile quello in cui incorre il trasgressore che, per leggerezza, distrazione o anche per mera abitudine, omette la lettura della segnaletica verticale ed orizzontale.

Peraltro, va valutato se la condotta, pur se formalmente legittima, della P.A. si sia attuata in modo da generare un errore incolpevole nell'utente

della strada, violando con ciò canone di condotta posto dall'art. 97 della Costituzione, che sancisce, come si è detto, il principio del buon andamento dell'attività amministrativa.

Ad avviso dello scrivente, nel caso in esame non può dirsi raggiunta la prova del rispetto del suddetto canone di buon andamento nella condotta della P.A. procedente.

Invero vanno valorizzate le suddette circostanze di fatto:

- l'abbassamento del limite di velocità, ad una soglia inferiore al limite di categoria ed anche a quello vigente lungo gli altri tratti della stessa tangenziale di Padova;
- l'applicazione della riduzione del limite, disposta già il 30 maggio 2017, a far data dal primo settembre 201**%**, giusto al termine del periodo feriale agostano;
- la collocazione di un'apparecchiatura automatica di rilevazione giusto a seguito dell'abbassamento del limite di velocità; vale al riguardo evidenziare come lungo la tangenziale di Padova siano da tempo presenti apparecchiature di rilevazione automatica delle violazioni pur in presenza di un limite di 90 Km/h;
- l'entrata in funzione praticamente immediata di detta apparecchiatura;
- l'apposizione di segnaletica di limite e di preavviso, pur almeno in parte rispettosa dei canoni di legittimità fissati dalle norme, ma certamente non tale da attirare l'attenzione sull'utente stradale che abitualmente percorre tale tratto e da garantire da parte dello stesso l'effettiva percezione del mutamento del limite di velocità. Del resto tale conclusione appare ammessa per facta concludentia persino dalla stessa P.A. proce-

dente, posto che a far data dal 23 ottobre 2017 l'originaria cartellonistica è stata integrata mediante segnalazione luminosa; condotta questa che appare confessoria della non idoneità della preesistente segnaletica (anche volendone ammettere la legittimità formale) al fine di rendere effettivamente percepibile la modifica del limite di velocità.

Tale complesso di circostanze - gravi, precise e concordanti – rende ragionevolmente provato che la parte resistente non ebbe ad osservare nella vicenda le regole di buon andamento dell'attività amministrativa: il comportamento della P.A., infatti, fu oggettivamente tale da creare una situazione potenzialmente idonea a trarre in inganno gli utenti stradali, che nella generalità utilizzano il tratto stradale in questione con frequenza assidua se non giornaliera, e pertanto effettuano legittimo affidamento al dato abituale, senza attivare una particolare attenzione ad eventuali modifiche della segnaletica non adeguatamente segnalate.

Tale conclusione è indirettamente comprovata dalla pluralità delle violazioni accertate, così come documentate dagli organi d'informazione, a testimonianza che la situazione venutasi a creare nel suo complesso era tale da indurre in errore l'automobilista medio.

Del resto, lo stesso obbligo di presegnalazione della postazione di accertamento e rilevazione trova il suo primo fondamento nella regola di condotta posta dal dovere di lealtà, corollario del principio di buon andamento. In tal senso, se v'è l'obbligo per la P.A. procedente di presegnalare adeguatamente una postazione di rilevazione in presenza di un limite di velocità immutato, a maggior ragione sussiste un dovere di adeguata ed idonea informazione del mutamento di detto limite.

In altre parole, se v'è obbligo di adeguata segnalazione quando la P.A. fa rispettare le regole, a maggior ragione tale dovere va rigorosamente osservato quando la P.A. muta le regole stesse: per conseguenza, tale mutamento va segnalato e fatto presente in modi adeguati ed idonei all'utente stradale, che non possono limitarsi alla mera sostituzione del segnale stradale di limite, che spesso sfugge alla percezione dell'utente abituale.

La P.A. procedente, quindi, ha posto in essere una condotta complessiva potenzialmente idonea a trarre in errore una larga parte dell'utenza stradale, e quindi tale da aggravare ingiustificatamente la posizione degli stessi nei confronti degli obblighi e divieti derivanti dalla circolazione stradale.

In definitiva, va ritenuto che la condotta complessiva della Pubblica Amministrazione nel caso di specie sia stata tale da trarre oggettivamente in errore l'utente stradale, anche in ipotesi di utilizzo da parte dello stesso dell'ordinaria diligenza, realizzando inoltre con tale comportamento una violazione delle regole di condotta poste dai principi di cui all'art. 97 della Costituzione e relativi corollari, ai quali anche l'attività di controllo ed accertamento dell'osservanza del Codice della Strada deve necessariamente uniformarsi.

Il ricorso va quindi accolto ed il provvedimento opposto va annullato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo e limitate al solo contributo unificato stante l'assenza di patrocinio.

P. Q. M.



Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione reietta

1) Accoglie il ricorso proposto da

e, per l'effetto,

- 2) Annulla i provvedimenti opposti;
- 3) Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate

in € 43,00 per spese.

Padova, 3 aprile 2018.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

2 All diff

Cancelliere \
Anna Russo

/I Giudice di Pace Avv. Antonio Bordin